

**STUDIO LEGALE CUNDARI**

Viale delle Querce, n. 20

81100 Caserta (CE)

Fax: 0823/1848215 - Tel.: 0823/345169

PEC: giuseppe.cundari@avvocatismcv.it

PEC: marco.matano@pec.it

www.studiolegalecundari.com

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA****RICORRONO**

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	REGIONE	PUNTEGGIO
Coscia	Valerio	CSCVLR83T29E791D	Campania	90
Scoglio	Giovanni	SCGGNN79E23L083J	Lazio	82
Capasso	Armando	CPSRND85M17B963L	Campania	88
Sasso	Moreno	SSSMRN83M28A510F	Campania	91
Maisto	Filomena	MSTFMN80D56A512V	Campania	90
Montalbano	Adriana	MNTDRN84D53A089L	Sicilia	82
Fatigante	Monica	FTGMNC76B65B832V	Toscana	74
Romano	Antonia	RMNNTN88L50S963X	Campania	88
Luisi	Lucia	LSULCU89E56F839X	Campania	87
Visone	Alessandra	VSNLSN88S49F839O	Campania	75
Argo	Stefania	RGASFN73P41F839E	Campania	84
Comes	Patrizia	CMSPRZ73S66F376I	Puglia	84

elettivamente domiciliati in Caserta al Viale delle Querce, n. 20, presso lo Studio dell'Avv. Filippo Bove, con l'Avv. Giuseppe Cundari (C.F.: CNDGPP73C29F839P) e l'Avv. Marco Ippolito Matano (C.F.: MTNMCP84D02B963D) che li rappresentano e difendono giusta procura in calce al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 136, comma 2 e 176, comma 3 c.p.c., le comunicazioni all'utenza Fax: 0823/1848215 ovvero all'indirizzo PEC: giuseppe.cundari@avvocatismcv.it e PEC: marco.matano@pec.it.

**CONTRO**

- 1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma nel viale Trastevere n 73/a, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 2) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis, dall'Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.
- 3) Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis, dall'Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.
- 4) Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis, dall'Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.
- 5) Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis, dall'Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12

- 00186 Roma.

6) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis, dall'Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12  
- 00186 Roma.

**E NEI CONFRONTI DI, QUALE CONTROINTERESSATO,**

Bova Raffaele, Via Cappella Coop. Argentum, Arienzo (81020 - CE)

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA**

**a)** Del D.M. 863 del 18 dicembre 2018 del MIUR venivano fornite le indicazioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi da bandire con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti per il triennio di riferimento, nella parte in cui, all'art. 4 comma 3, prevede che *“Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente.”*.

**b)** Del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in GU n.102 del 28-12-2018, nella parte in cui all'art. 12 – comma 6 – stabilisce che 6. *“All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”*.

**c)** Del DDG 368 pubblicato dell'USR Lazio in data 19/06/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie della prova preselettiva del Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in GU n.102 del 28-12-2018.

**d)** Del DDG 16413 pubblicato dall'USR Sicilia in data 19/06/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie della prova preselettiva del Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in GU n.102 del 28-12-2018.

**e)** Del DDG 16671 pubblicato dall'USR Puglia in data 21/06/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie della prova preselettiva del Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in GU n.102 del 28-12-2018.

**f)** Del DDG 7670 pubblicato dall'USR Toscana in data 19/06/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie della prova preselettiva del Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in GU n.102 del 28-12-2018.

**g)** Del DDG 14419 pubblicato dall'USR Campania in data 18/06/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie della prova preselettiva del Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in GU n.102 del 28-12-2018.

**h)** di tutti i provvedimenti a tali atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali.

### **FATTO**

Con D.M. 863 del 18 dicembre 2018 del MIUR venivano fornite le indicazioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi da bandire con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti per il triennio di riferimento e si svolge su base regionale.

Secondo il D.M. in parola, *"Il candidato, a pena di esclusione, può presentare la domanda per una sola regione. 4. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'articolo 5, nella prova orale di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli. 5. I bandi di cui all'articolo 10 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili."* (art. 3)

In base alla disposizione di cui al successivo Articolo 4 (Prova preselettiva) *"1. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate all'articolo 5, comma 3. La prova si può svolgere in più sessioni. 2. I bandi di cui all'articolo 10 disciplinano l'articolazione della prova preselettiva, incluse le modalità di somministrazione e di svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il 5 numero di quesiti, la durata della prova e l'eventuale pubblicazione dei quesiti prima della medesima. 3. Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della*

*prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.”.*

*In applicazione del D.M. de quo, è stato, poi, indetto “....un concorso ordinario, per titoli e esami, a duemilaquattro posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Il concorso e' bandito per la copertura dei posti che si prevede risulteranno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021...”.*

*Le procedure concorsuali si sarebbero dovute svolgere “...su base regionale e per un numero di posti messi a concorso per la singola regione come indicato al successivo comma 8. 3. Nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, si procede ad accorpate le commissioni esaminatrici ai fini dello svolgimento delle prove scritte, della prova orale e della valutazione dei titoli, fermo restando che le graduatorie di merito restano distinte per ogni procedura regionale, a seconda della scelta espressa dal candidato all'atto dell'iscrizione.....Le procedure concorsuali sono espletate a livello regionale per il numero di posti di seguito indicato e il candidato, a pena di esclusione, puo' presentare domanda per una sola regione...”.*

*I posti messi a concorso dal bando Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 2019 sono suddivisi su base regionale come indicato di seguito: Abruzzo– n. 13 posti; Basilicata– n. 11 posti; Calabria– n. 33 posti; Campania– n. 160 posti; Emilia Romagna – n. 209 posti; Friuli Venezia Giulia (lingua italiana) – n. 64 posti; Friuli Venezia Giulia (lingua slovena) – n. 10 posti; Lazio – n. 162 posti; Liguria – n. 53 posti; Lombardia – n. 451 posti; Marche – n. 49 posti; Molise – n. 3 posti; Piemonte – n. 221 posti; Puglia – n. 29 posti; Sardegna – n. 45 posti; Sicilia – n. 75 posti; Toscana – n. 171 posti; Umbria – n. 45 posti; Veneto – n. 200 posti.*

*E' prevista, poi, una riserva del 30% dei posti in ciascuna regione il personale ATA di ruolo, in possesso dei requisiti richiesti per partecipare al concorso.*

*Secondo l'Art. 11 del bando “1. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'art. 13, nella prova orale di cui all'art. 14 e nella valutazione dei titoli di cui all'art. 15. 2. Nei casi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale. La prova si puo' svolgere in piu' sessioni. 3. I programmi concorsuali sono indicati all'Allegato B del decreto ministeriale.”.*

**STUDIO LEGALE CUNDARI**

Viale delle Querce, n. 20

81100 Caserta (CE)

Fax: 0823/1848215 - Tel.: 0823/345169

PEC: giuseppe.cundari@avvocatismcv.it

PEC: marco.matano@pec.it

www.studiolegalecundari.com

La prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il territorio, che si sarebbe dovuta svolgere nelle sedi individuate dagli USR, consisteva nella somministrazione di cento quesiti, in ordine diversificato per ciascun candidato e vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nell'art. 13 del medesimo bando, consistenti in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una era esatta.

I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva avrebbero avuto a disposizione una postazione informatica, con una durata massima della prova stessa di cento minuti, al termine dei quali il sistema avrebbe interrotto la procedura ed acquisito definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

Ogni candidato, però, fino all'acquisizione definitiva delle risposte avrebbe potuto correggere quelle già date.

La correzione della prova preselettiva sarebbe stata effettuata attraverso procedimenti informatizzati, con attribuzione di un punto a ciascuna risposta esatta e zero punti alle risposte non date o errate.

Il punteggio complessivo della prova preselettiva *“e' restituito al termine della stessa.”*

All'esito della preselezione, sarebbero stati ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del bando, unitamente ai candidati che avessero conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il mancato superamento della prova preselettiva avrebbe comportato l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.

*“Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.”*

I ricorrenti, essendo in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentavano domanda di partecipazione al concorso e venivano ammessi alla prova preselettiva per le regioni indicate nelle rispettive domande.

In particolare:

COGNOME	NOME	REGIONE	PUNTEGGIO
Coscia	Valerio	Campania	90
Scoglio	Giovanni	Lazio	82
Capasso	Armando	Campania	88
Sasso	Moreno	Campania	91
Maisto	Filomena	Campania	90
Montalbano	Adriana	Sicilia	82

**STUDIO LEGALE CUNDARI**

Viale delle Querce, n. 20

81100 Caserta (CE)

Fax: 0823/1848215 - Tel.: 0823/345169

PEC: giuseppe.cundari@avvocatismcv.it

PEC: marco.matano@pec.it

www.studiolegalecundari.com

Fatigante	Monica	Toscana	74
Romano	Antonia	Campania	88
Luisi	Lucia	Campania	87
Visone	Alessandra	Campania	75
Argo	Stefania	Campania	84
Comes	Patrizia	Puglia	84

Sta di fatto, però, che, all'esito delle rispettive prove preselettive, a causa dell'assurda modalità individuata dal MIUR per la scelta dei candidati da ammettere alla prova scritta (un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione), nessuno dei ricorrenti, pur avendo conseguito un punteggio altissimo, è stato ammesso alla prova successiva del concorso.

Ciò in quanto, in virtù del meccanismo di selezione indicato dal bando, da cui è scaturito un esiguo numero di posti disponibili, nelle regioni scelte dai ricorrenti, il voto minimo per poter essere ammesso alla prova successiva è stato così individuato: 1) Regione Campania 93/100; 2) Regione Toscana 75/100; 3) Regione Lazio 83/100; 4) Regione Sicilia 93/100; 5) Regione Puglia 92/100 ; 6) Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia 78/100; 7) Regione Liguria 74/100; 8) Regione Lombardia 76/100; 9) Regione Molise 89/100; 10) Regione Calabria 91/100; 11) Regione Basilicata 90/100; 12) Regione Veneto 76/100 ecc.

Tale circostanza ha inevitabilmente prodotto il sorgere di evidenti disparità di trattamento tra i candidati che hanno partecipato alla stessa procedura di selezione, ma concorrendo in regioni diverse, nelle quali il voto di ammissione alla fase successiva è stato di gran lunga inferiore.

Ed invero, in alcune Regioni, quali ad esempio la Liguria e Toscana, hanno superato la prova preselettiva candidati che hanno conseguito un punteggio pari rispettivamente a 74/100 e 75/100, molto più basso, quindi, di quello conseguito dai ricorrenti.

Tali candidati, pertanto, avranno la possibilità di partecipare alla fase successiva della selezione pur non avendo risposto correttamente ad alcuna delle domande del test preselettivo.

I ricorrenti, invece, pur avendo tutti conseguito un punteggio di gran lunga superiore, non hanno avuto la possibilità di accedere alla prova scritta in quanto non sono rientrati nel contingente pari al doppio dei posti disponibili messi a concorso nell'Università di riferimento.

E' palese, pertanto, la disparità di trattamento operata ai danni dei ricorrenti, dovuta proprio alla scelta, illogica ancor prima che illegittima, di prevedere la formazione di singole graduatorie regionali, in luogo di un'unica graduatoria nazionale, che avrebbe

consentito ai candidati, che come i ricorrenti hanno conseguito un punteggio superiore a quello risultato utile nelle altre regioni, di poter accedere alla prova successiva del concorso.

L'esclusione dei ricorrenti operata in virtù dei provvedimenti impugnati, quindi, appare nulla ed illegittima, per i seguenti

### **MOTIVI**

**VIOLAZIONE ARTT. 3, 4, 35, 51 E 97, COST.; L. N. 241/1990; ARTT 400 D.LGS. N. 297/1994; VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97, COST.; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, FALSITA' DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO DI FUNZIONE.**

**A)** Le prove di un pubblico concorso, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma II bis, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale.

Lo strumento della procedura preselettiva serve per fronteggiare gli inconvenienti derivanti dal crescente aumento dei partecipanti ai concorsi, che ha finito per aggravare notevolmente i tempi e le operazioni connesse all'espletamento delle prove scritte, prolungando oltre misura la durata delle prove concorsuali.

La preselezione è, pertanto, finalizzata all'accertamento del grado di "cultura generale" del candidato, onde operare una prima scrematura tra gli aspiranti, anche al fine di accertare il possesso, da parte loro, di un livello di preparazione minimo in ordine ai contenuti delle normative vigenti, in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongono di serie basi, e per escludere, viceversa, quanti non posseggono un bagaglio culturale minimo.

La *ratio* della procedura risponde, in pratica, ad un'esigenza di semplificazione del concorso, con la riduzione del numero dei partecipanti alle prove scritte ottenuta mediante la previa individuazione dei soggetti per i quali sia risultato accertato il possesso di una adeguata preparazione.

Sta di fatto, però, che la prova preselettiva, così come strutturata dal MIUR nel concorso in esame, si pone in aperto contrasto con quanto previsto dal citato D.Lgs. 297/1994, il quale, da un lato, disciplina specificamente le diverse fasi in cui dovrebbe articolarsi il concorso per il reclutamento del personale docente e, dall'altro, individua le modalità di svolgimento delle prove ed i criteri di valutazione dei candidati.

In particolare, per il superamento della prova preselettiva, il bando di concorso, al pari del precedente D.M. 863/18, ha previsto che sarebbe stato ammesso alla successiva prova scritta per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente.

Tale limite, tuttavia, è stato determinato in modo del tutto arbitrario ed irragionevole dall'Amministrazione resistente e si pone in contrasto anche con norme costituzionali immediatamente precettive e, segnatamente, con gli art. 3, 4 e 51 della nostra Costituzione.

Le norme del Bando di concorso impugnate, infatti, a causa dell'arbitrarietà e dell'irragionevolezza della disciplina assegnata al concorso in esame, violano i principi di uguaglianza e parità nell'accesso ai pubblici uffici, d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e di "concorsualità".

Il presupposto fondamentale del principio di uguaglianza, sancito dal Costituente all'art. 3 della Carta, è, infatti, come indicato più volte dalla Corte Costituzionale (cfr: Sent. nn. 138 e 208 del 1984), l'esigenza che il Legislatore ordinario adotti la stessa disciplina per situazioni identiche o sostanzialmente analoghe.

La stessa Corte Costituzionale, poi, ha, in innumerevoli occasioni, chiarito che: "***Il principio di uguaglianza è osservato quando la diversità di disciplina fra situazioni omogenee è razionalmente giustificata***" e che lo stesso principio non risulta, invece, violato solo quando "***.....il legislatore assoggetti a disciplina diversa situazioni che presentino elementi di differenziazione tali da giustificare una diversità di disciplina***".

Il combinato disposto degli artt. 3, 4 e 51 della Costituzione, quindi, tutela e garantisce l'uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini ed il diritto al lavoro nella fase d'accesso ai pubblici uffici (che, nel caso di specie, si realizza attraverso l'ammissione al concorso in condizioni di parità e senza ingiustificate discriminazioni).

La Corte costituzionale ha evidenziato che il principio tutelato dall'art. 3 in parola è espressione di un generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento che deve essere rispettato anche dalle disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

Tali disposizioni, quando abbiano un contenuto irrazionale e penalizzante, non superano il giudizio di compatibilità con la citata norma costituzionale (cfr.: T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 30 giugno 2001, Sent. n. 432).

Ciò perché il sistema del concorso costituisce la procedura tipica ed ordinaria per l'assunzione nei pubblici impieghi, in tal modo essendo rispettato anche l'art. 51 della



Costituzione, recante il principio di uguaglianza per l'accesso ai pubblici uffici e dell'obbligo di selezione finalizzata all'ottenimento della migliore scelta per la p.a. (cfr.: Consiglio Stato, sez. V, 4 agosto 2000, Sent. n. 4311; Consiglio Stato, sez. V, 4 novembre 1996, Sent. n. 1307).

Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'art. 51 Cost., nel demandare al legislatore la fissazione dei requisiti in base ai quali tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici, non intende certamente sottrarre tale potere a qualsivoglia sindacato di legittimità sotto il profilo della congruità e della ragionevolezza delle limitazioni previste. (cfr.: Corte costituzionale, 31 marzo 1994, n. 108).

La stessa Corte ha anche affermato che la regola del pubblico concorso può ritenersi rispettata appieno solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (cfr.: sent. n. 194/2002) e non si superi “ ... *il limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli aspiranti, con violazione del carattere pubblico del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell'interesse pubblico, dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione*” (cfr.: sent. n. 141/1999).

In base ai citati principi l'amministrazione è tenuta, nelle procedure per l'accesso al pubblico impiego, a fare tutto quanto è in suo potere per avere un ventaglio ampio di concorrenti, in modo da poter effettuare la scelta dei candidati più meritevoli e più idonei, da un punto di vista culturale e attitudinale, all'espletamento delle funzioni per le quali è stato bandito il concorso.

La finalità tipica ed ineliminabile dei pubblici concorsi, infatti, è quella della scelta dei candidati più idonei alla copertura dei posti messi a concorso, sicché è interesse primario dell'amministrazione favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti; pertanto, in considerazione di ciò e del fatto che l'art. 51 cost. stabilisce che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizione di uguaglianza, l'ammissione alle diverse e progressive prove previste nei pubblici concorsi non può essere in alcun modo limitata da discriminazioni che non siano, oltre che espressamente previste, fondate su giustificate motivazioni riconducibili al superiore principio di ragionevolezza. (cfr.: Corte Costituzionale, 16 maggio 2002, Sent. n. 194).

E' evidente come, nel caso di specie, non vi sia alcuna razionale giustificazione per la limitazione operata dal Ministero, basata su un'irrazionale ed inspiegabile violazione, non solo delle citate norme costituzionali, ma anche della disposizione di cui all'art. 400 –

comma XI – del D.LGS. 297/94.

L'aver previsto apposite clausole di sbarramento costituisce, dunque, un'ulteriore scelta illogica, irrazionale, ingiustificata ed illegittima per contrasto diretto, ancora una volta, con gli articoli 3, 4, 51 e 97 della Costituzione.

Recentemente il Consiglio di Stato ha affermato che *“...dovendo le selezioni di tipo concorsuale mirare unicamente alla individuazione dei migliori aspiranti a determinati incarichi in termini esclusivamente meritocratici, solo un numero adeguato di aspiranti è in grado di garantire la scelta, pur all'interno di soggetti dotati di particolare esperienza, del candidato più idoneo a ricoprire l'incarico”* (cfr.: C.d.S., Sez. IV, Sent. n. 50 del 12/01/2005).

Tale pronuncia s'inserisce nel solco di un indirizzo della Corte Costituzionale che, come visto in precedenza, afferma la necessità che qualsiasi selezione mirante a costituire un rapporto di pubblico impiego sia strutturata in modo da garantire il maggior numero di partecipanti e le condizioni di uguaglianza tra di essi, al fine ultimo di consentire la “migliore scelta” della p.a.; tale indirizzo si è consolidato ancora nella più recente giurisprudenza costituzionale.

Il C.d.S. ha ricordato, nella citata pronuncia, che la Corte Costituzionale ha di recente ribadito come non si possano *“irragionevolmente”* privilegiare *“le aspettative di singoli aspiranti rispetto all'interesse oggettivo della pubblica amministrazione”* (che esige *“la selezione tecnica ... dei soggetti effettivamente più qualificati e capaci”*), disattendendo, nel contempo, *“il diritto di tutti i cittadini ad accedere agli uffici pubblici”* (C. Cost., n. 34 del 20 – 26 gennaio 2004).

La Corte Costituzionale ha riconosciuto nel concorso pubblico (art. 97, comma 3, della Costituzione) la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (cfr.: sentt. nn. 194/2002, 1/1999, 333/1993, 453/1990 e 81/1983) ed ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione) ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.

Nel caso di specie, quindi, non si riesce a trovare alcuna motivazione razionale per giustificare la scelta operata dall'amministrazione di voler limitare l'accesso alle ulteriori fasi del concorso soltanto a coloro che avessero superato la prova preselettiva rientrando nel contingente pari al triplo dei posti messi a concorso.

In tal modo, quindi, è stata eliminata la previsione di una soglia minima di punteggio (60/100 pt.) in luogo di una determinazione degli idonei rapportata al numero di posti disponibili nella Regione.

Orbene, non vi è chi non veda la patente illogicità di tale prescrizione, posto che il coefficiente matematico dettato per definire la platea dei candidati ammessi all'espletamento delle successive prove concorsuali appare anormalmente basso.

La proporzione stabilita fra posti disponibili e partecipanti, infatti, non rinviene alcuna valida giustificazione in fatto ed in diritto.

È notorio, poi, che è prassi delle amministrazioni pubbliche stabilire moltiplicatori anche superiori (da 4 a 7 volte i posti banditi), onde consentire una partecipazione sufficiente così da contemperare le necessità organizzative di espletamento delle prove con l'esigenza di selezionare i candidati effettivamente più capaci e meritevoli.

Ed invero, la *ratio* della prova preselettiva, ossia quella di sfoltire il numero di concorrenti e quindi snellire la procedura, non può pregiudicare l'interesse pubblico a consentire la massima partecipazione al fine di individuare i candidati adatti a rivestire determinate funzioni.

Del resto, il profilo organizzativo è certamente recessivo alla luce del principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che impone alle Amministrazioni pubbliche di approntare procedure selettive massimamente partecipate.

E ciò tanto più in ragione della circostanza secondo la quale le prove preselettive non sono ontologicamente dirette a verificare la preparazione dei candidati, ma solo a ridurre il numero per facilitare le operazioni concorsuali.

A tal riguardo, non vi è alcuna valida giustificazione di ordine organizzativo che possa ragionevolmente legittimare uno sbarramento così consistente all'ammissione alle prove scritte, dovuto all'applicazione di un moltiplicatore all'evidenza basso.

Logico, corretto e conforme alle citate norme costituzionali sarebbe stato, invece, ammettere alle prove scritte tutti i candidati che avessero raggiunto un punteggio adeguato, ovvero consentirgli di accedere alle medesime prove successive nelle regioni in cui gli ammessi avevano ottenuto un punteggio inferiore.

Ed invero, il MIUR, al fine garantire parità di trattamento dei partecipanti alla procedura concorsuale avrebbe dovuto prevedere la predisposizione di una graduatoria unica nazionale dei punteggi conseguiti.

Ma vi è di più!

L'eliminazione della soglia minima (60/100 pt.) ha altresì comportato conseguenze irragionevoli e paradossali, laddove ha finito per consentire l'accesso alle prove scritte

indipendentemente dal conseguimento di un giudizio di idoneità da parte dei candidati, solo perché l'applicazione del coefficiente numerico risultava favorevole in ragione o dell'esiguo numero di partecipanti ovvero dell'ampia consistenza dei posti assegnati a ciascuna Regione.

Infatti, non sono stati ammessi al prosieguo delle prove selettive candidati con punteggi quasi prossimi al massimo dei voti (92/100 pt., per esempio Regione Campania), perché nella Regione di riferimento era stato autorizzato un numero esiguo di posti, sicché il coefficiente matematico aveva determinato una drastica riduzione delle chances di superamento della prova.

L'irragionevole disparità di trattamento si è integrata a causa dell'improvvida decisione del Ministero resistente di non provvedere alla formulazione di una graduatoria nazionale a scorrimento, sulla base delle indicazioni di preferenza dei candidati, nonostante la fissazione di un'unica data per lo svolgimento delle prove da effettuarsi contestualmente in tutte le Regioni.

L'articolazione distinta a livello territoriale, associata alla attribuzione disomogenea dei posti assegnati, ha così ingenerato diffomità nella valutazione di ammissibilità dei candidati, fondate su valutazioni non meritocratiche ma condizionate da elementi fattuali e contingenti.

Non è dato comprendere tale decisione, nonostante il Ministero resistente abbia ormai maturato ampia esperienza nell'espletamento di test gestiti a livello nazionale.

In tal senso, infatti, vale considerare che la selezione di cui è causa non differisce da analoga procedura finalizzata all'ammissione ai percorsi di laurea "a numero chiuso", quali ad esempio quella relativa ai test di ingresso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ove è prevista appunto la costituzione di una graduatoria unica nazionale a scorrimento. In tale fattispecie, il candidato esprime un elenco di preferenze sulle Università, e la prima è quella ove egli svolge l'esame, ma comunque tale indicazione non condiziona l'accesso al corso di laurea, dal momento che lo scorrimento nazionale assicura il rispetto del principio meritocratico, premiando sempre chi ha conseguito il massimo punteggio.

Del resto, il Ministero resistente è addivenuto all'utilizzazione di una graduatoria unica nazionale per l'ammissione alla Facoltà di Medicina proprio per evitare di incorrere nelle censure che il Consiglio di Stato aveva evidenziato nel rimettere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 1 della Legge 2 agosto 1999, n. 264.

Il giudice remittente, infatti, aveva rilevato come: *"...il sistema delle graduatorie di Ateneo in luogo di una graduatoria unica nazionale sarebbe lesivo degli artt. 3, 34 e 97 Cost.*

*Infatti, a fronte di una prova unica nazionale, l'ammissione al corso di laurea non dipenderebbe dal merito del candidato, ma "da fattori casuali e affatto aleatori". Secondo l'ordinanza di rimessione, il fatto che la prova si svolga nello stesso giorno presso tutti gli Atenei, unito alla circostanza che a ciascun candidato è data un'unica possibilità di concorrere, in una sola università, per una sola graduatoria (one shot), realizza l'effetto pratico "che coloro che conseguono in un dato Ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo" (cfr. Corte cost. 11 dicembre 2013 n. 302).*

In tal senso, quindi, il sistema in questione era stato ritenuto in contrasto non solo con l'eguaglianza tra i candidati e il loro diritto fondamentale allo studio ma anche con: "...il principio di buon andamento dell'Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l'esito della selezione dei migliori...".

Con ogni evidenza, lo scorrimento nazionale costituisce l'unica modalità rispettosa dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio che, invece, nella vicenda di cui è causa sono stati totalmente disattesi.

Ne deriva che la scelta della Regione da parte dei candidati che avessero conseguito un punteggio utile per essere ricompresi nei posti disponibili, sarebbe dovuta avvenire secondo le modalità dell'interpello.

In pratica, redatta la graduatoria il MIUR avrebbe potuto convocare i singoli candidati che, volta per volta, avrebbero potuto scegliere la Regione nel quale partecipare alle prove concorsuali.

Inoltre, il principio dell'interpello avrebbe consentito di dare assoluta prevalenza ad un criterio meritocratico di scelta fondato sul punteggio conseguito alla prova preselettiva.

Così operando, peraltro, si sarebbero scongiurate evidenti situazioni di disparità di trattamento il cui esempio più evidente si è manifestato presso la Regione Campania, laddove candidati che avevano conseguito un punteggio di 92/100, a causa del meccanismo predisposto dal MIUR, sono stati, comunque, esclusi dal concorso, mentre quelli della Toscana e Liguria, pur avendo conseguito un punteggio di 74/100 sono stati, invece, ammessi alla prova scritta.

La mancanza di una graduatoria nazionale, pertanto, ha comportato un'evidente disparità di trattamento tra i candidati che, con un punteggio di gran lunga superiore a quello di altri concorrenti in altre Regioni, sono stati esclusi dalle prove scritte.

Non v'è dubbio, pertanto, che, nel caso di specie, vi sia stata una chiara lesione di tali principi, e l'agere amministrativo abbia compromesso in maniera irrimediabile il rispetto

dei principi d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ed abbia operato una chiara discriminazione in danno dei ricorrenti.

Per quanto detto, appare evidente che i provvedimenti impugnati siano in contrasto con gli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, con i principi di uguaglianza e parità di accesso al lavoro pubblico, di concorsualità, di parità di trattamento e di buon andamento ed imparzialità della p.a." (cfr.: TAR Lazio, Roma, sez. II, 7 febbraio 2001, Sent. n. 932).

In proposito, il Consiglio di Stato, in una recentissima pronuncia resa in una fattispecie analoga, nel confermare una sentenza di codesto Ecc.mo TAR, ha chiarito che: "...*Nelle procedure concorsuali indette per l'accesso a posti di pubblico impiego o a qualifiche superiori una prova preselettiva da eseguirsi sulla base di appositi questionari predisposti dalla stessa Amministrazione, la quale destini alle prove successive un numero di candidati pressochè identico a quello dei posti messi a concorso, appare indice di un esercizio del potere amministrativo non conforme a criteri di congruità e ragionevolezza.*" (cfr.: Consiglio di Stato sez. IV, 12/02/2010, n.804; Conferma Tar Lazio, Roma, sez. I, n. 15557 del 2006).

Di qui l'eclatante eccesso di potere che inficia gli atti impugnati.

Da tutto ciò consegue che i provvedimenti impugnati sono illegittimi anche per eccesso di potere e, pertanto, vanno annullati.

#### **DOMANDA DI SOSPENSIVA**

Da quanto esposto in ricorso si evince il *fumus boni juris*.

E' di facile evidenza, altresì, l'urgenza di prevenire il danno grave ed irreparabile che subirebbero i ricorrenti per effetto degli atti impugnati.

Le successive prove del concorso saranno espletate a breve ragion per cui è chiaro che, ove non si provvedesse con immediatezza alla sospensione degli effetti degli atti impugnati ed all'ammissione di tutti i ricorrenti, gli stessi subirebbero l'irrimediabile pregiudizio dell'impossibilità di partecipare alle successive fasi del concorso e di essere eventualmente inseriti nella graduatoria finale dei vincitori (cfr.: Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd. 22.9.1999 n. 394; Ord. T.A.R. Lazio Sez. I 22.11.1995 n. 2592; Ord. C.D.S. Sez. IV 5.3.1996 n. 1332).

Una volta esauritasi tutta la procedura, poi, con relativa approvazione della graduatoria finale, nessuna tutela sarebbe possibile accordare ai ricorrenti, i quali vedrebbero definitivamente compromesso il proprio diritto e la propria legittima aspettativa al conseguimento della qualificazione professionale (cfr.: Ord. C.D.S. Sez. IV 5.12.1995 n. 1823).

E' evidente, quindi, che, ove non si provvedesse prontamente a tutelare il diritto dei

**STUDIO LEGALE CUNDARI**

Viale delle Querce, n. 20

81100 Caserta (CE)

Fax: 0823/1848215 - Tel.: 0823/345169

PEC: giuseppe.cundari@avvocatismcv.it

PEC: marco.matano@pec.it

www.studiolegalecundari.com

ricorrenti, gli stessi subirebbero anche l'irrimediabile pregiudizio dell'impossibilità di essere eventualmente immessi in ruolo.

Ciò posto, considerato che è imminente lo svolgimento delle prove, ragion per cui è necessario pronunciarsi con estrema sollecitudine, si chiede disporsi l'immediata sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati consentendo ai ricorrenti di partecipare alle successive prove concorsuali.

**ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.**

Concernendo il presente gravame l'impugnazione delle citate graduatorie per i motivi sopra indicati, cui è conseguita l'illegittima esclusione dei ricorrenti dalla procedura di selezione, stante la difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati secondo i metodi ordinari, in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio e dell'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza, occorre dar corso alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.mo TAR o della Sezione cui sarà assegnato di disporre, ove ritenuto necessario, che la notificazione a tutti i soggetti potenzialmente controinteressati sia effettuata per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR prescrivendone le relative modalità.

Tanto premesso, la ricorrente, a mezzo dei sottoscritti Avvocati

**P.Q.M.**

I ricorrenti, così come rappresentati e difesi, a mezzo dei sottoscritti Avvocati, chiedono che l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, previa sospensiva, Voglia così provvedere: 1) Dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, 2) Annullarli; 3) Dichiarare, conseguentemente, il diritto dei ricorrenti a partecipare alla successiva fase della procedura concorsuale di cui è causa. Con vittoria di competenze professionali di giudizio.

Il presente ricorso ha per oggetto procedura concorsuale per l'accesso a pubblico impiego e, pertanto, il contributo unificato ammonta ad € 325,00.

Salvezze tutte

Caserta 02.08.2019

**Avv. Giuseppe Cundari**

**Avv. Marco Ippolito Matano**